

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

**Servizio IX – Attività socialmente utili e welfare-
Politiche precariato**

Tel. 091/7070404 – e-mail mlivolsi@regione.sicilia.it

Prot. 37698

del 1 LUG. 2014

Oggetto: Articolo 30 legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 Elenco unico regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili - Nota esplicativa.

Ai lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili

L'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepito dall'articolo 4 della l.r. n. 24/2000, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratti a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, dispone che il Dipartimento lavoro predisponga l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.

In conformità alle direttive impartite con nota prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, pubblicata nella G.U.R.S. - Parte I – 14 febbraio 2014, n. 7, è stato predisposto l'allegato elenco unico regionale comprendente i soggetti che hanno presentato la prescritta autocertificazione.

E' stato altresì predisposto l'elenco dei lavoratori esclusi, con a fianco di ciascuno indicata la motivazione della esclusione. Ai lavoratori esclusi verrà notificato il provvedimento di esclusione dall'elenco per ogni connesso e consequenziale adempimento.

Le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 saranno soggette a controllo da parte di questa Amministrazione.



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Anna Rosa Corsello)